

# Comune di Santa Maria a Monte

Prov. di Pisa

# SETTORE 3 - POLITICHE DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI SERVIZIO AMBIENTE

## Ordinanza n° 148 del 02/07/2014 Sindaco

### **OGGETTO: PULIZIA TERRENI INCOLTI - PREVENZIONE INCENDI**

Quale Autorità competente alla tutela della salute e sicurezza pubblica.

**Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

**Ritenuto** nell'ambito del territorio comunale devono essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente e il pubblico decoro nonchè rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali molesti.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione cercando di rimuoverne le possibili cause.

Vista la Legge n. 225/1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile".

**Vista** la Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Vista la L.R. n. 39/2000 "Legge forestale della Toscana".

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il titolo III del D.Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di *Prevenzione Incendi*.

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 08/08/2003 n. 48/r "Regolamento Forestale della Toscana".

**Visto** il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".

**Visti** gli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Vista l'ordinanza sindacale n. 84/2010.

#### **ORDINA**

- 1) a tutti i proprietari frontisti dei fondi limitrofi alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere al:
  - a. taglio della vegetazione incolta;
  - b. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche (ad esclusione della zona boschiva)
  - c. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.
- 2) Che i predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati a partire dalla data della presente ordinanza, con l'avvertenza che in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, di provvedere, senza pregiudizio dell'azione amministrativa e penale, all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

#### **DISPONE**

- 3) Che i trasgressori siano puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dell'azione penale e nella fattispecie:
  - a) per la mancata pulizia delle aree incolte, sarà applicata una sanzione da € 50,00 ad € 500,00;
  - **b)** nel caso di mancata pulizia d'aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada:
  - c) per la mancata pulizia delle aree incolte, cosparse da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 255 del D.lgs. 152/2006;
  - d) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio nel periodo tra 1° luglio ed il 31 agosto, sarà sarà elevata una sanzione determinata ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge n. 353/2000.
  - e) Le sanzioni di cui sopra si cumulano.
- 4) Che alla presente Ordinanza sia data pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune e sulla stampa locale e sia trasmessa alla Polizia Municipale, organo incaricato di farla rispettare.
- 5) Che a far data dalla pubblicazione del presente atto saranno abrogati gli artt. 2 e 3 dell'ordinanza sinadacale n. 84/2010.
- 6) Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di Legge entro 120 giorni.

SINDACO Parrella Ilaria / ArubaPEC S.p.A.